

Codice A1501A

D.D. 9 novembre 2016, n. 781

Approvazione dell'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulle azioni previste dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20/6/2016 di approvazione dell'atto di indirizzo "Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione d'impresa e del lavoro autonomo".

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il POR FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 – n. CCI: 2014IT05SFOP013;

- la D.G.R. n. 16-3500 del 20/6/2016 di approvazione dell’atto di indirizzo “Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione d’impresa e del lavoro autonomo”.

Vista, in particolare la sezione 10 “Modalita’ di riconoscimento dei costi” dell’allegato alla citata D.G.R. n. 16-3500 che prevede Il riconoscimento dei costi degli interventi finanziati mediante l’adozione di tabelle standard di costi unitari di cui agli artt. 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013 e all’art. 14 del Reg.(UE) 1304/2013.

Considerato che ai sensi dell’art. 125, c. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 “L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”;

preso atto che la D.G.R. n. 16-3500 demanda alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione degli atti necessari all’attuazione degli indirizzi ivi previsti;

richiamata la “Guida alle opzioni di semplificazione in materia di costi” EGESIF_14-0017;

ritenuto pertanto di approvare l’applicazione della metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di semplificazione di cui all’art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) 1303/2013 sulle azioni previste dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20/6/2016 di approvazione dell’atto di indirizzo “Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione d’impresa e del lavoro autonomo” descritta nell’allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

richiamato l’art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che enuncia i principi generali dei sistemi di gestione e di controllo;

tutto ciò premesso

in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 37-3617 dell'11/7/2016;

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la L.R. n. 23/2008

determina

- di approvare l'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle azioni previste dalla la D.G.R. n. 16-3500 del 20/6/2016 di approvazione dell'atto di indirizzo "Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione d'impresa e del lavoro autonomo", di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone

Allegato



Applicazione della metodologia di calcolo
per l'adozione delle opzioni di semplificazione
di cui all'art. all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013

“Atto di Indirizzo servizi ex ante ed ex post a sostegno
della creazione d'impresa e del lavoro autonomo”
(D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016)

Allegato “A” alla DD. n. ____ del _____

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Unità di Costo Standard	3
2.1	<i>Base dati delle operazioni</i>	3
2.2	<i>Metodo di calcolo dell'UCS ora/attività</i>	4
3.	Parametri UCS definiti.....	7
4.	Allegati	9

1. Premessa

In attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016, la Regione Piemonte intende applicare le unità di costo standard di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013¹ per la realizzazione dei percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e del lavoro autonomo e dei relativi servizi ex ante ed ex post.

Ai sensi della predetta Deliberazione sono ammissibili al contributo pubblico le Misure di seguito riportate:

- Misura 1: Supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante);

I singoli percorsi di accompagnamento ex-ante (successivi all'incontro di pre-accoglienza) prevedono le seguenti fasi:

- accoglienza e prima analisi dell'idea imprenditoriale;
- esame della fattibilità potenziale dell'idea imprenditoriale;
- supporto alla definizione del progetto imprenditoriale nelle sue diverse articolazioni e consulenza per l'avvio dell'attività.

- Misura 2: Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post).

I singoli percorsi di accompagnamento ex-post prevedono i seguenti servizi:

- accompagnamento personalizzato sotto la supervisione di una persona di riferimento (tutor) basato su servizi di consulenza specialistica e monitoraggio dell'andamento dell'attività sulla base delle previsioni del business plan/piano di attività;
- analisi della situazione economico-finanziaria dell'impresa/attività di lavoro autonomo;
- analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità di sviluppo dell'impresa/attività di lavoro autonomo;
- individuazione della filosofia aziendale (mission, vision) ed approfondimento delle problematiche di implementazione del progetto d'impresa/piano di attività;
- definizione del piano operativo: scelta degli strumenti di visibilità e promozione;
- supporto nella definizione di progetti di sviluppo, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e l'accesso a strumenti di agevolazione.

Come indicato in premessa, la Deliberazione sopra riportata e la D.D. 22 giugno 2016, n. 386, nell'ottica di assicurare un più elevato livello qualitativo rispetto al precedente periodo di programmazione, prevedono che le attività finanziate debbano essere realizzate da figure professionali dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese iscritti nell'apposito Elenco regionale.

I soggetti, per poter essere inseriti nell'elenco sopracitato, devono:

- aver maturato un'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione di impresa o del lavoro autonomo

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio".

- essere in grado di fornire i servizi richiesti mediante figure professionali interne anche avvalendosi di figure professionali esterne specialistiche;
- garantire la propria capacità finanziaria.

2. Unità di Costo Standard

2.1 Base dati delle operazioni

Per la determinazione dei parametri delle UCS basati sulla realtà del costo e sulla parità di trattamento dei beneficiari, nonché verificabili attraverso la pista di controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013, è stata condotta un'analisi dei dati storici relativi alle operazioni finanziate.

Per lo svolgimento dell'analisi si è fatto riferimento inoltre a quanto previsto dalla nota EGESIF_14-0017 del 06.10.2014 "*Guida alle Opzioni Semplificate in materia di costi (OSC), Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)*".

Per l'analisi dei dati storici è stata utilizzata la base dati riferita ai percorsi di sostegno alla creazione d'impresa a valere sul POR FSE 2007 – 2013. I predetti percorsi sono stati svolti nel periodo 2011-2014 in attuazione delle D.G.R. n. 44-458 del 02/08/2010 e s.m.i, n. 50-2382 del 22/07/2011 e s.m.i., n. 92-6294 del 22/08/2013 e s.m.i. e n. 49-650 del 24/11/2014 e s.m.i..

I dati riguardano l'affidamento, da parte della Province in qualità di Organismi Intermedi, ad un soggetto esterno dell'appalto relativo al servizio di accompagnamento e di assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa nelle province.

Il servizio risulta essere caratterizzato da un sistema integrato di sostegno alla creazione di nuove attività economiche e al successivo consolidamento delle stesse, attraverso azioni di consulenza specialistica e tutoraggio.

Il servizio è articolato in tre Azioni:

- Azione 1: Interventi di supporto all'imprenditorialità e al lavoro autonomo;
- Azione 2: Consulenza per la creazione d'impresa/lavoro autonomo
- Azione 3: Servizi di tutoraggio e consulenza (assistenza ex post).

I dati e le informazioni attinenti a tali operazioni sono stati estratti dal Sistema informativo in data 30 giugno 2016 (codice documento 54 "Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità: gare/appalti provinciali – POR 2007-2013" – anni di gestione dal 2011 al 2014).

Per le operazioni selezionate sono state estratte le seguenti informazioni principali:

- Asse – Obiettivo – Attività - Azione
- ID attività;
- Amministrazione responsabile;
- anno di gestione;
- numero di progetti;
- durata del percorso (ore erogate in front office e in back office);
- importi approvati e importi riconosciuti.

Ai fini della definizione del campione delle operazioni per lo svolgimento dell'analisi, sono stati applicati i seguenti criteri di selezione:

- percorsi con processo amministrativo concluso (stato 60);
- numero totale delle ore relative agli incontri > 0. Il numero totale delle ore relative agli incontri è dato dalla somma del numero delle ore relative agli incontri svolte in modalità back office e del numero delle ore relative agli incontri svolte in modalità front office;
- spesa totale > 0. La spesa totale è data dalla somma degli importi riferiti al Totale Pagamenti Beneficiario Bilancio Regionale monitoraggio e degli importi riferiti alla Spesa Certificata POR monitoraggio;

La base dati considerata non contiene le spese riconosciute per le azioni di sistema (Azione 1: Interventi di supporto all'imprenditorialità e al lavoro autonomo) in quanto tali azioni non risultano essere oggetto del finanziamento pubblico a valere sull' "Atto di Indirizzo servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" (D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016)

Dall'universo sono stati, inoltre, esclusi gli ID attività 2122204 e 2122205 in quanto riferiti a percorsi che risultano essere stati soppressi.

Il campione di riferimento comprende, pertanto, 100.371,20 di ore di servizio erogato il cui valore totale riconosciuto è di € 8.094.263,07 al lordo IVA.

2.2 Metodo di calcolo dell'UCS ora/attività

Ai fini dello svolgimento dell'analisi e la successiva della determinazione del parametro UCS ora/attività per la valorizzazione dei servizi, il campione utilizzato risulta essere così composto:

Tabella 1 – Riepilogo importi al lordo IVA e ore per annualità

Annualità	Spesa totale al lordo IVA	Numero totale delle ore relative agli incontri
2011	3.977.487,52	5.4791,00
2012	1.810.864,76	19.131,50
2013	1.229.517,49	13.876,40
2014	1.076.393,30	12.572,30
TOTALE	8.094.263,07	100.371,20

Come sopra specificato le attività sono state affidate tramite una procedura di appalto pubblico e rientrano quindi nel campo di applicazione dell'IVA sussistendo il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere.

Inoltre in considerazione del fatto che i dati storici non consentono di specificare le date delle singole fatture emesse dai soggetti aggiudicatari e le date di esecuzione dei pagamenti da parte dell'Amministrazione responsabile, risultando pertanto un aggregato unico per anno di gestione, si è proceduto, in via cautelare, allo scorporo dell'aliquota IVA come di seguito descritto:

- per gli importi relativi agli anni di gestione 2011 e 2012 si è considerata una aliquota pari al 21% (aumento dell'aliquota dal 20% al 21% avvenuto in data 17/09/2011);
- per gli importi relativi agli anni di gestione 2013 e 2014 si è considerata una aliquota pari al 22% (aumento dell'aliquota dal 21% al 22% avvenuto in data 01/10/2013).

Per quanto sopra citato l'Autorità di Gestione ha scelto di applicare lo scorporo dell'IVA all'aggregato degli importi riferiti al singolo anno di gestione.

Tabella 2 – Riepilogo importi al netto IVA e ore per annualità

Annualità	Spesa totale al netto IVA	Numero totale delle ore relative agli incontri
2011	3.287.179,77	5.4791,00
2012	1.496.582,45	19.131,50
2013	1.007.801,22	13.876,40
2014	882.289,59	12.572,30
TOTALE	6.673.853,03	100.371,20

Sulla base dei valori sopra riportati è stato calcolato il costo ora attività, come segue:

Costo ora attività = Spesa totale al netto IVA / Numero totale ore relative agli incontri

Ai fini del calcolo dell'UCS ora/attività si è ritenuto, essendo le attività state affidate tramite appalto a norma del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni e integrazioni, di considerare il valore attribuito al costo ora attività al netto dell'utile di impresa.

Negli appalti la percentuale che in genere si ritiene plausibile e congrua per la quantificazione dell'utile di impresa è del 10% dell'importo contrattuale.

Tale dato è stato utilizzato dalla Giurisprudenza in particolar modo come riferimento alla valutazione dell'anomalia delle offerte con particolare riferimento all'analisi della congruità del prezzo offerto dall'appaltatore² e per la quantificazione del lucro cessante in caso di quantificazione del danno per illegittima esclusione o illegittima mancata aggiudicazione dell'appalto o per illegittima mancata sottoscrizione del contratto.

Il dato relativo al 10% di utile di impresa è presente in diverse disposizioni di legge relative agli appalti e alle concessioni che si sono succedute nel tempo:

- l'art. 345 della Legge n. 2248/1865, all. F, stabiliva la possibilità per l'impresa di invocare il risarcimento dei danni patiti pari al mancato utile nella misura del 10% del contratto, "*E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.*";
- l'art. 34 (Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo) ", del D.P.R. n. 554/1999, recitava:

² In tema di anomalia delle offerte si segnala che un recente orientamento della Giurisprudenza ritiene accettabili anche percentuali di utile più limitate (cfr. in particolare Cons. Stato, sez. IV, 26.02.2015 n. 963 e Cons. Stato, sez. IV 23.6.2015, n. 3137). Sinteticamente secondo il Consiglio di Stato nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), ma anche dalla qualificazione, dalla pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dall'aver poi portato a termine un appalto pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206; Id., sez. V, 1° luglio 2014, n. 3785, quest'ultima relativa a una fattispecie in cui emergeva un utile netto pari allo 0,187% dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso). Di conseguenza è stata superata l'idea che l'utile di impresa debba corrispondere ad almeno il 10% del corrispettivo di appalto pena il sospetto di anomalia e la quasi certa esclusione della gara.

"1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.(...)"

- l'art. 122 "Recesso dal contratto e valutazione del decimo", del D.P.R. n. 554/1999, recita:

"1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. (...)"

- l'art. 32 "Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo" del D.P.R. n. 207/2010, recita:

"(...) 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. (...)"

- il punto 4.2 del documento "Linea Guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici – Parte 1: Impostazione metodologica. Sezione Lavori", predisposto nel 2012 dall'istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) per facilitare l'applicazione del D.Lgs. 163/2006:

"(...) Il prezzo viene pertanto determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

1) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari;

2) aggiungendo una percentuale definita tra il 13% e il 17% per spese generali;

3) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. (...)"

- l'art. 176 "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro", del D.Lgs. 50/2016 recita:

" (...) 4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. (...)"

Sulla base di quanto sopra riportati è stato calcolato il parametro UCS, come segue:

Parametro UCS = Costo ora attività / 1,10 = 60,45

3. Parametri UCS definiti

Sulla base del metodo sopra descritto e applicando un arrotondamento per difetto, sono stati calcolati per i percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e del lavoro autonomo e dei relativi servizi ex ante ed ex post previsti dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016, i parametri di costo standard di seguito riportati.

Tabella 3 – Riepilogo tipologia di percorso, di UCS e individuazione del parametro

TIPO PERCORSO	TIPOLOGIA UCS (ambito di applicazione)	PARAMETRO (euro)
Servizi ex ante ed ex post alla creazione d'impresa e del lavoro autonomo	ora/attività	60,00

Tale importo risulta essere inferiore al costo massimo riconoscibile per il personale di Fascia B³, stabilito in € 80,00 per ora esclusa IVA (se dovuta) e superiore al costo massimo riconoscibile per il personale di Fascia C⁴, stabilito in € 50,00 per ora esclusa IVA (se dovuta) così come indicato nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013"⁵ (paragrafo 5.2.2.) e riportato anche nel documento, valutato dall'AdA e in fase di approvazione da parte dell'AdG, "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte"

Si è inoltre valutata la congruità di tale valore rispetto a quanto previsto dal Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in riferimento a servizi oggetto delle Misure citate

³ Fascia B: richiede una esperienza almeno triennale e comprende ricercatori universitari di primo livello, ricercatori junior, esperti di settore, professionisti

⁴ Fascia C: comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza inferiore al triennio

⁵ Le citate Linee guida sono state approvate con D.D. n. 627 del 09/11/2011 e s.m.i. La loro efficacia è stata prorogata dalla D.G.R. n. 31-1684 del 06/07/2015, sino all'adozione del nuovo sistema di gestione e controllo relativo al POR FSE 2014-2020.

nella premessa del presente documento come ad esempio operazioni societarie (art. 25), consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria (art.26) e assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria (art. 28).

Dall'analisi effettuata è emersa l'impossibilità di comparazione degli importi in quanto il Decreto sopra citato all'art. 17 prevede che il compenso del professionista sia determinato sulla base dei seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

4. Allegati

Al presente documento è allegata la tabella contenente la base dati, estratta dal Sistema informativo in data 30 giugno 2016, e utilizzata per le elaborazioni effettuate.